

# Un premier non eletto direttamente ma con poteri effettivi

Riforme

Paolo Becchi

**S**ono circa quarant'anni che si parla di voler riformare la forma di governo, in molti ci hanno provato ma finora nessuno ci è riuscito. È sempre venuto a mancare quel "calore istituzionale" che nel 1946-47 portò partiti ideologicamente contrapposti tra loro a trovare un accordo per dare all'Italia una

Costituzione di rottura rispetto al passato.

Qual è la situazione attuale? Da almeno tre decenni convivono una costituzione *formale*, che dal 1948 prevede la forma di governo parlamentare, e una costituzione *materiale* che alterna fasi di semi-presidenzialismo sostanziale a fasi di tendenziale premierato. Esempi di premierato di fatto possono essere considerati i governi Berlusconi; per semi-presidenzialismo sostanziale si possono citare invece gli esecutivi Monti e Draghi sotto le presidenze Napolitano e Mattarella.

Queste fasi alterne stanno ad indicare che da tempo c'è bisogno di un cambiamento. Il percorso che si è deciso di seguire è giusto, ma l'inizio è poco rassicurante. Il ddl Meloni-Casellati è infatti attraversato da un vizio di fondo: quello di aver puntato sulla elezione diretta del primo ministro trascurando tutto il resto, in particolare i suoi poteri. E così alla fine seguendo quel disegno di legge avremo un primo ministro eletto dal popolo, ma che non ha neppure il potere di nominare e revocare i ministri e che ha bisogno della fiducia iniziale del Parlamento nonostante abbia avuto la fiducia del popolo con l'elezione diretta. Un controsenso.

Diciamo subito che l'elezione diretta è qualcosa che al momento non si trova – a livello nazionale – in nessuna parte del mondo civile e dove è stata introdotta, in Israele, non ha avuto gli effetti sperati e oggi neppure lì esiste.

Non è una ragione sufficiente per prendere le distanze da quel modello, ma certo non depone a suo favore. Ma è veramente così importante impuntarsi su questo? Non sarebbe sufficiente una legittimazione diretta al posto dell'elezione diretta? Perché giocare su una possibile convergenza con una parte rilevante dell'opposizione (quella in particolare rappresentata dal Pd), che sarebbe anche disponibile a dialogare sul premierato se l'elezione del premier fosse indiretta?

La nuova forma di governo dovrebbe gravitare intorno al primo

ministro e per questo oltre al potere di nominare e revocare i ministri, che sta a significare che egli non è più *primus inter pares*, dovrebbe avere anche il potere di sciogliere il Parlamento. La domanda che è legittimo porsi è: non si corre in questo modo il rischio di attribuirgli un potere troppo grande? Affinché il primo ministro non sciolga le Camere a suo arbitrio, il decreto di scioglimento emanato dal premier dovrebbe poter essere respinto da entrambe le Camere non prima di tre e non oltre quindici giorni dalla sua emanazione. Il decreto di scioglimento entrerebbe così in vigore solo se le Camere non provvedessero a respingerlo entro un determinato periodo di tempo. Se invece le Camere riuscissero a respingerlo potrebbero optare per la presentazione di una mozione di sfiducia costruttiva. È un potere di controllo molto forte del Parlamento nei confronti del primo ministro, ma necessario onde evitare che il premier tenga sotto scacco le Camere, ma non solo. Tali meccanismi garantiscono l'effettivo controllo del Parlamento sul primo ministro, che altrimenti assumerebbe le vesti di un "Capo del Governo" autoritario. Al Parlamento resterebbe così non solo il potere di opporsi allo scioglimento ma anche quello di sfiduciare il primo ministro.

Il potere di scioglimento del primo ministro dovrebbe dunque essere controbilanciato dal potere del Parlamento di sfiduciare il primo ministro con mozione di sfiducia costruttiva, cioè prevedendo un'alternativa: il nome di un nuovo primo ministro. La mozione di sfiducia costruttiva dovrebbe poter essere richiesta da un quinto dei componenti anche di una sola Camera e dovrebbe essere approvata a maggioranza assoluta da entrambe le Camere. Nel caso di sua approvazione diverrebbe primo ministro la persona indicata nella mozione stessa; se invece, al contrario, la sfiducia fosse respinta resterebbe in carica il primo ministro contro il quale è stata presentata mozione di sfiducia. Il cuore delle forme parlamentari oggi sta in un difficile equilibrio tra scioglimento e sfiducia. Lo scioglimento va spostato sul primo ministro, la sfiducia va resa costruttiva.